

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO COCCIOLI

Seduta del 10/02/2026

FATTO

Nell'atto introduttivo parte ricorrente deduce di non aver ricevuto dall'intermediario resistente il preavviso di segnalazione del proprio nominativo nelle banche dati creditizie, in violazione dell'art. 4, comma 7, del "Codice di deontologia e buona fede per i sistemi di informazioni creditizie". Sostiene che i Collegi territoriali hanno avuto modo di precisare che il preavviso non può consistere in un generico avvertimento, in quanto esso mira a rendere edotto l'inadempiente della imminente e specifica segnalazione a suo carico.

Peraltro, il Garante per la protezione dei dati personali e la giurisprudenza hanno chiarito che, trattandosi di atto recettizio ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c., l'intermediario deve dimostrarne la spedizione e la ricezione dal parte di chi ne è destinatario.

Inoltre, la mancata produzione nel corso della fase di reclamo dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali originariamente concessa costituisce violazione delle disposizioni in materia di trasparenza della Banca d'Italia e dei generici doveri di buona fede, lealtà e correttezza previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c.

L'intermediario, inoltre, non ha utilizzato la diligenza dell'accorto banchiere.

Tanto premesso, la ricorrente, infruttuosa la fase prodromica del reclamo, chiede la cancellazione del suo nominativo dai SIC.

Con le proprie controdeduzioni, parte resistente riferisce che il 23/01/2022 è stato stipulato tra loro un contratto di conto corrente estinto in data 8/4/2025. Sin dal novembre 2023, la parte ricorrente ha accumulato un saldo negativo crescente e con nota del 17/09/2024 le era stato inviato regolare

preavviso di segnalazione tramite raccomandata all'indirizzo censito nella propria area riservata. La mancata consegna, quindi, è imputabile esclusivamente al cliente, che avrebbe violato l'obbligo contrattuale di aggiornare tempestivamente l'indirizzo di corrispondenza. Inoltre deduce di aver contattato il cliente anche dopo il mancato recapito, per sollecitare l'aggiornamento dei dati, senza averne riscontro. All'uopo richiama diverse decisioni dell' ABF, secondo cui il mancato preavviso non è opponibile all'intermediario se il cliente viola il dovere di comunicare il cambio di residenza.

Il ricorrente replica che la documentazione prodotta dalla società resistente dimostra che non è stato assolto l'onere probatorio che le incombe.

Infine, afferma che avrebbe inviato, tramite e-mail, all'intermediario la comunicazione di variazione del proprio recapito.

L'intermediario ribadisce, nelle repliche, che il preavviso di segnalazione è stato correttamente inviato all'indirizzo registrato nell'area anagrafica del cliente, precisando che l'asserita comunicazione via e-mail di cambio indirizzo sarebbe invalida, perché inviata a un indirizzo non più attivo e comunque non conforme alle modalità previste dal contratto, dal momento che l'aggiornamento del recapito andava effettuato tramite i canali indicati (area personale o indirizzi contrattuali).

DIRITTO

Il ricorso non può essere accolto.

Va preliminarmente rilevato che, pur risultando un'unica visura dalla quale si ricava che la segnalazione è a sofferenza e si riferisce al mese di marzo 2025, senza ulteriori elementi di valutazione, deve ritenersi sussistente il requisito sostanziale, dal momento che parte ricorrente non ne fa oggetto di contestazione nelle sue difese, nelle quali l'unica doglianza attiene al preavviso, lamentandone la mancata ricezione.

Dalla documentazione prodotta risulta che la resistente, in data 17 settembre 2024, comunicava l'imminente segnalazione pregiudizievole del nominativo del ricorrente presso crif spa con raccomandata A/R n. 69721439386- 8.

Il documento redatto in funzione della consegna indica che il destinatario non era reperibile all'indirizzo precisato dal mittente, perché trasferito.

Vi è evidenza documentale che l'indirizzo, ove si è tentata la consegna, è lo stesso indicato nelle relative annotazioni inserite nell'area riservata.

La Banca, ricevuto il cedolino di mancato recapito, ha comunque cercato di mettersi in contatto con il Cliente (in data 30 ottobre 2024), invitandolo ad aggiornare gli indirizzi censiti in area riservata con comunicazione, come provato dalla documentazione prodotta. I Collegi, anche con una recente decisione del Collegio di Roma (n. 5941 del 16.5.2024), in una fattispecie analoga, hanno respinto il ricorso (riguardante la chiesta cancellazione di una segnalazione pregiudizievole presso Crif Spa), sulla base della considerazione che la mancata consegna era stata determinata da contegno colposo del cliente che, pur avendo modificato il recapito, si era astenuto dal darne notizia all'intermediario, nonostante ne avesse obbligo contrattuale.

Dello stesso avviso anche la decisione del Collegio di Milano (n. 12418 del 3.12.2024) secondo cui *“al principio generale per cui laddove una raccomandata sia tornata al mittente senza compiuta giacenza per irreperibilità assoluta del destinatario, essa non può ritenersi ricevuta, fa eccezione il caso in cui il cliente si sia trasferito senza comunicare la variazione del proprio indirizzo rispetto a quello dichiarato in sede contrattuale (in tal senso cfr. Collegio di Roma, decisione n. 3977 del 02/04/2024; decisione n. 10118 del 20/10/2023 e decisione n. 10109 del 20/10/2023; nonché Collegio di Milano decisione n. 11007 del 21/07/2022). Si osserva che l'indirizzo al quale l'intermediario ha inviato la lettera di preavviso corrisponde all'indirizzo del cliente indicato nell'area riservata dell'home banking. Tale indirizzo non coincide con quello riportato dalla carta di identità del cliente e dallo stesso indicato*

nel modulo di ricorso. La mancata comunicazione della variazione dell'indirizzo di residenza da parte del ricorrente costituisce una violazione degli obblighi contrattuali, sanciti in particolare dall'art. 2 comma 6 riportato dall'intermediario nelle controdeduzioni. Ne segue che la mancata ricezione della raccomandata deve in effetti ascriversi alla negligente condotta del cliente”

Né rileva la difesa del ricorrente, a tenore della quale egli avrebbe provveduto a comunicare il cambio del suo recapito, giacché risulta dalla documentazione che la comunicazione è pervenuta ad un indirizzo diverso da quello che il ricorrente avrebbe dovuto considerare, essendo stato reso edotto che avrebbe dovuto servirsi di alcuni determinati canali previsti in contratto (specifica casella postale o dipendenza dell'intermediario) .

Nel ricorso viene lamentata l'assenza di autorizzazione al trattamento dei dati personali, ritenendo che ciò violi le disposizioni in materia di trasparenza della Banca d'Italia e i generici doveri di buona fede, lealtà e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.

Sul punto i Collegi territoriali sono concordi nel ritenere che sia il preavviso di segnalazione a costituire requisito integrante la base legittima del trattamento in SIC. (cfr. decisione Collegio di coordinamento n. 4632/2023 secondo cui « l'obbligo di preavviso di cui all'art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato con deliberazione del 16 novembre 2004 del Garante per la Protezione Dati Personali, nonché l'obbligo di preavviso di cui all'art. 5, comma 6 del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato con provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, trova fondamento nel diritto armonizzato di fonte eurounitaria in materia di protezione dei dati personali, alla luce del quale il preavviso di segnalazione costituisce requisito integrante la base legittima del trattamento mediante segnalazione nei SIC dei dati personali consistenti in informazioni relative ai ritardi nei pagamenti. Pertanto il suddetto obbligo di preavviso è requisito di legittimità del trattamento con riferimento alle segnalazioni nei SIC che coinvolgono tutte le persone fisiche, anche quando non si tratti di consumatore ma di imprenditore individuale o comunque di professionista»).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE